

Lunedì, 18 gennaio 2010

### **Assistenza legale per tutti: gli avvocati on the road**

Rapporto diretto con gli assistiti, parcelle contenute, consulenza in tempo reale, primo incontro di valutazione gratuito. Gli avvocati sperimentano nuovi approcci alla propria professione per avvicinarsi alle persone e rendere la propria professione alla portata di tutti.

Anche gli studi professionali cambiano, diventano negozi fronte strada con vetrina sulla strada, si entra senza la necessità di prendere appuntamenti e se non c'è folla, l'attesa è breve e la consulenza immediata. Ma soprattutto, la valutazione se intraprendere o meno la via dei tribunali, oltre ad essere immediata, è gratuita.

In questo modo, gli avvocati possono entrare in contatto con un maggior numero di potenziali clienti e, in particolare, acquisisce quella porzione di pubblico che non accede agli studi perché intimidita o per insicurezza. Probabilmente, anche un modo concreto di fronteggiare il sovraffollamento del settore: l'Italia è la terza Nazione Europea per numero di avvocati: sono più di 213.000, 37 ogni 10.000 abitanti.

Scritto da Avvocati on line in Avvocati on line at 11:38

Venerdì, 30 ottobre 2009

## **Separazione consensuale - contenuto minimo della separazione - guida on line**

Separazione consensuale - contenuto minimo della separazione - guida on line Se i coniugi trovano un accordo sulle condizioni della loro separazione, possono fare congiuntamente domanda di separazione all'autorità giudiziaria (con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi), instaurando il procedimento di separazione consensuale (v. art. 158 c.c.).

Il ricorso per la separazione consensuale può contenere diverse clausole e pattuizioni, fra loro eterogenee.

Occorre dunque distinguere il cosiddetto "contenuto minimo" della separazione consensuale, costituito da quegli accordi che riguardano direttamente la separazione e che hanno ad oggetto gli obblighi che derivano dal matrimonio, da altri accordi che possono intervenire fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio gli accordi che riguardano la divisione dei beni in comune.

Il cosiddetto "contenuto minimo della separazione" è infatti costituito da quelle clausole che i coniugi devono necessariamente prevedere per potersi separare consensualmente. Tali convenzioni fra i coniugi non possono acquistare efficacia se non vengono omologate dal Tribunale.

Le altre pattuizioni che intervengono solitamente fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio quelle che riguardano la divisione dei beni in comunione o quelle con le quali un coniuge trasferisce all'altro la proprietà di taluni beni, ben potrebbero essere oggetto di veri e propri contratti fra le parti: esse acquisterebbero piena efficacia anche senza l'omologa del Tribunale (purché vengano rispettati i requisiti formali previsti dalla legge). Le questioni sulle quali i coniugi devono necessariamente trovare un accordo per potersi separare consensualmente riguardano esclusivamente:

1. il consenso di entrambi alla separazione;
2. il regime di affidamento dei figli minori e/o la scelta del coniuge con il quale dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi;
3. il calendario di visite del genitore non convivente con i figli minori ;
4. il contributo che il coniuge non convivente o non affidatario dovrà pagare all'altro per il mantenimento dei figli: dovrà trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (o secondo altro criterio di rivalutazione automatica);
5. l'assegnazione della casa coniugale, che deve essere effettuata preferibilmente e ove sia possibile in favore del coniuge convivente con i figli minori.  
I coniugi possono concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno di essi (perché, ad esempio, è stata già posta in vendita);
6. l'eventuale assegno di mantenimento, mensile o comunque periodico, in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri.  
I coniugi possono convenire che ciascuno provveda da sé al proprio mantenimento.

In mancanza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non può essere omologata.

Non occorre invece che i coniugi trovino un accordo anche su altre questioni, come la divisione dei beni in comunione. Se però un accordo esiste anche su tali questioni, esso può essere inserito fra le condizioni della separazione consensuale.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:57

## **Separazione giudiziale con richiesta di addebito - guida online alla separazione dei coniugi**

Separazione giudiziale con richiesta di addebito - guida online alla separazione dei coniugi Se la convivenza è divenuta intollerabile per il comportamento di uno dei coniugi, tenuto in violazione di doveri coniugali, la separazione sarà addebitata a quest'ultimo, sempre che risulti provato che è stato proprio quel comportamento a provocare il fallimento del matrimonio, rendendo non più tollerabile la vita in comune.

La legge prevede infatti che: il giudice, pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 150, 2° comma, c.c.).

La principale conseguenza della pronuncia di addebito è che il coniuge responsabile della crisi dell'unione, al quale è stata addebitata la separazione, perde il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento che gli sarebbe spettato nel caso di mancanza di adeguati redditi propri. Egli ha solo il diritto, se esistono i requisiti previsti dalla legge, ad un assegno alimentare (v. art. 156 c.c.). Il mantenimento comprende la soddisfazione di tutte le esigenze di vita di una persona (abitazione, viaggi, studio, ecc.).

Gli alimenti comprendono la soddisfazione delle esigenze minime di vita di una persona (il vitto ed un alloggio).

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:52

### **Separazione giudiziale - guida online alla separazione dei coniugi**

Separazione giudiziale - guida online alla separazione dei coniugi La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che, attraverso un difensore, uno dei coniugi presenta al Tribunale competente.

A prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno dei coniugi può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli: già dalla prima udienza il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e, dunque, in primo luogo viene meno il dovere di coabitazione che entrambi i coniugi hanno per effetto del matrimonio.

Alla prima udienza che si tiene davanti al Presidente del Tribunale, poi, quest'ultimo adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, cioè i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. I fatti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza possono essere molteplici e possono essere anche non legati ad un comportamento dei coniugi (si pensi, ad esempio, ad uno stato di conflitto che deriva da semplice incompatibilità di carattere). In questi casi, e comunque in mancanza di una domanda di addebito proposta da uno dei coniugi, la separazione non sarà addebitata ad alcuno dei coniugi.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:47

### **Separazione consensuale o giudiziale - definizione e obblighi**

Separazione consensuale o giudiziale - definizione e obblighi Fra gli impegni reciproci che i coniugi assumono con il matrimonio vi è quello di convivere nella casa adibita a residenza della famiglia.

Quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all'educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vivere separato dall'altro.

I coniugi possono anche concordare di vivere separati e sottoporre il loro accordo all'omologazione dell'autorità giudiziaria.

La separazione personale, dunque, può essere giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.). Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. Con la separazione personale viene meno l'obbligo reciproco della coabitazione. Si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale: è per questo che è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:40

Venerdì, 2 ottobre 2009

## **Effetti giuridici della separazione giudiziale o consensuale dei coniugi - avvocato matrimonialista**

Effetti giuridici della separazione giudiziale o consensuale dei coniugi - avvocato matrimonialista Dalla separazione (giudiziale o consensuale) derivano effetti giuridici che incidono sui rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi.

Rimangono invece immutati gli obblighi verso i figli, ovvero gli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli. E' per questo che è previsto che il coniuge al quale non sono affidati i figli debba comunque contribuire al loro mantenimento, versando un assegno al genitore affidatario. L'obbligo di mantenimento dei figli deve essere adempiuto dai genitori in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148, 1° comma c.c.).

Con la separazione cessa l'obbligo della coabitazione, ma non cessa l'obbligo di fedeltà verso l'altro coniuge. La questione relativa al persistere dell'obbligo di fedeltà è stata molto discussa in dottrina e giurisprudenza. Si può affermare - in estrema sintesi e semplificazione - che il coniuge separato che intrattenga una nuova relazione sentimentale deve tenere un comportamento tale da non offendere la dignità, l'onore e la sensibilità dell'altro coniuge.

Con la separazione, inoltre, non vengono meno gli obblighi di assistenza e collaborazione materiale fra i coniugi. E' per questo che l'articolo 156 del codice civile prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Si tratta dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole. Una ulteriore conseguenza della separazione personale è lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi (v. art. 191 c.c.). Lo scioglimento della comunione (secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità) si verifica solo in seguito al provvedimento definitivo emesso nel procedimento di separazione: sentenza, se il procedimento è stato contenzioso, ovvero decreto di omologa della separazione consensuale. Gli acquisti compiuti dai coniugi dopo lo scioglimento della comunione rientrano nel patrimonio personale di ciascuno di essi.

Quanto ai beni comuni, dopo lo scioglimento della comunione sorge in capo a ciascuno dei coniugi il diritto potestativo alla divisione. Ciascuno dei coniugi, pertanto, in seguito alla separazione personale può chiedere che i beni in comune vengano divisi, cioè che vengano materialmente spartiti fra i coniugi o, se indivisibili, venduti con divisione del prezzo ricavato.

La divisione potrà essere convenzionale, se le parti trovano un accordo al riguardo: si ha un contratto fra i coniugi che ha ad oggetto la divisione dei beni in comune. Questo accordo fra le parti può intervenire anche prima del provvedimento definitivo di separazione: molto spesso, infatti, i coniugi inseriscono clausole relative alla divisione dei beni in comune già nel ricorso per la separazione consensuale. In mancanza di un accordo, dopo la pronuncia del provvedimento di separazione (giudiziale o consensuale) il coniuge che intenda comunque ottenere la divisione dei beni comuni potrà proporre la relativa domanda al Tribunale competente. La divisione sarà in questo caso giudiziale: i beni rientranti nella comunione verranno divisi dal giudice sulla base di precisi criteri fissati dalla legge.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:32

Lunedì, 28 settembre 2009

## **Consulenza legale in caso di Overbooking - avvocato gratis - consulenza legale gratuita**

Consulenza legale in caso di Overbooking - avvocato gratis - consulenza legale gratuita La sovra prenotazione ( in inglese overbooking) definisce il comportamento delle compagnie aeree che accettano prenotazioni al di sopra delle capacità effettive dell'aeromobile.

Il fenomeno dell'overbooking nasce dall'esigenza di far fronte ai frequenti "no show" dei consumatori i quali pur prenotati non si presentano all'imbarco.

La prassi ormai usuale dell'applicazione da parte del venditore del criterio del ticketing time limit , cioè dell'automatico annullamento della prenotazione in caso di mancato acquisto entro un tempo limite comunicato dal vettore al momento della prenotazione, pur avendo ridotto il fenomeno del no show , non ha però eliminato i casi di negato imbarco a passeggeri che nonostante la regolare prenotazione su un volo, il possesso di un valido documento di trasporto , non possono comunque usufruire della prestazione acquistata essendo l'aereo completo.

A tutela dei malcapitati passeggeri soccorrono:

- il Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento CEE n.295/91;
- il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2006, n.69 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n.261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Le tutele si applicano:
  - ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario;
  - ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

- possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell'ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  - ha una prenotazione confermata
  - si presenta all'accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall'operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata.
- Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l'operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

- che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
- cui viene negato l'imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Rimedi in caso di negato imbarco:

la compagnia aerea deve effettuare in un primo momento un appello ai volontari per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea una compensazione pecuniaria pari a:

- 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
- 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
- 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall'ammontare del prezzo all'atto dell'acquisto del biglietto.

Inoltre i passeggeri non consenzienti avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo oltre a

- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Diritto alla trasparenza dell'informazione ( art. 14 Regolamento CE 261/04).

Il vettore aereo ha l'obbligo di affiggere nella zona destinata alla registrazione dei passeggeri, in modo chiaro e visibile, un avviso col quale rende noto che, «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, il passeggero può rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».

Il passeggero deve essere altresì informato in ordine alle modalità per prendere contatti con l'organismo deputato per ogni paese membro della UE al controllo del rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Quanto stabilito dalla recente normativa comunitaria garantisce una tutela minima al passeggero che si vede negare l'imbarco e non condiziona la possibilità di avvalersi anche dei rimedi previsti dal Codice Civile nell'ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale.

FONTE: Consulenze legali on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati civilisti, Avvocati on line at 17:50

## **Consulenze legali e Avvocati matrimonialisti - per i divorzi anno record - cresciuti del 25%**

Consulenze legali e Avvocati matrimonialisti - per i divorzi anno record - cresciuti del 25% Allarme costi: gli studi legali fatturano da 500 milioni di euro al miliardo. Se si litiga, la spesa è senza tetto

La media per concludere un divorzio giudiziale è di 670 giorni. Se si trova un accordo, i giorni scendono a 130 Ma restano i «picchi»

C'è lo studio dove soltanto per sederti devi già staccare un assegno e scriverci sopra cifre a quattro zeri. E poi pregare. Sperare. Che la pagina triste del tuo matrimonio infranto non si trasformi in una sanguinosa guerra dei Roses: in questo caso aggiungere uno zero a quell'assegno sarebbe davvero un attimo. Perché ci sono studi legali dove sembra proprio che ci godano nel buttare benzina sui fuochi dei divorzi. Meglio: ci lucrano. Semplicemente.

Numeri e opinioni

IL BUSINESS - È un business difficilmente quantificabile quello delle operazioni legali per lo scioglimento del vincolo del matrimonio. Perché è la causa stessa del divorzio che, di per sé, ha un valore indeterminabile (si dice proprio così in termini tecnici). Ma che sia un business è decisamente innegabile. Stiamo parlando di un giro d'affari che ogni anno fattura dai 500 milioni al miliardo di euro, in media. E questo secondo una stima che forse è un po' approssimativa, ma sicuramente attendibile. O, magari, calcolata addirittura lievemente in difetto.

Come funziona all'estero: a volte basta un clic

IL RECORD - Perlomeno a giudicare dal numero dei divorzi che in Italia non ha mai smesso di crescere. E che lo scorso anno ha raggiunto un picco davvero senza precedenti: oltre il 25% di divorzi in più, in soli dodici mesi. In numeri assoluti, soltanto dal 2005 al 2006 i divorzi sono aumentati tanto quanto negli ultimi dieci anni, più o meno. Oltre quindicimila in più, contro i ventimila del decennio. Per capire, nei dettagli: dal 1995 al 2005 il numero dei divorzi in Italia è cresciuto sempre. In una lenta ma inesorabile progressione: due, tre, quattro, cinquemila unità in più da un anno all'altro. Erano poco più di 27 mila nel 1995, sono arrivati a poco più di 47 mila nel 2005. Fino all'ultimo boom: sono stati oltre 60 mila i divorzi nel 2006 (61.153, per la precisione, secondo le cifre del ministero della Giustizia). CONGIUNTI E GIUDIZIALI - Ed ecco che i conti del giro d'affari sono fatti. Non presto, certo, bisogna prima ragionarci un poco su. E dividere quindi i divorzi in due categorie: quelli congiunti e quelli giudiziali. Ovvero: quelli dove l'ex marito e la ex moglie sono d'accordo, in generale. E quelli dove, in un'iperbole senza fine, si può invece arrivare agli insulti, ai coltelli, agli investigatori, alle perizie, al Dna. Nel 2006 i divorzi giudiziali sono stati la metà di quelli congiunti (19 mila 659 contro 41 mila 494). A tutto questo, poi, bisogna aggiungere la straordinaria lentezza dei nostri tribunali che in materia di giustizia civile è davvero indescrivibile: ci vogliono oltre 670 giorni, in media, per concludere un divorzio giudiziale. E ben 130 persino per un

divorzio congiunto, che non vorrebbe avere discussioni.

**DIECI ANNI** - Ma poi ci sono i picchi: si raggiungono tranquillamente anche i dieci o anche i quindici anni per mettere la parola fine su un pezzo di carta della nostra giustizia. Picchi che hanno spinto un magistrato come Francesco Greco, procuratore aggiunto di Milano, a sentenziare che in Italia si fa prima a uccidere il coniuge piuttosto che a divorziare. È un percorso lungo, conflittuale, decisamente faticoso. E, appunto, costoso. Soltanto se parliamo di divorzi congiunti ha un qualche senso tirar fuori un tariffario legale (quasi) ortodosso. E stabilire così una cifra minima ed una massima abbastanza quantificabile: si va dai 1000-2000 ai 10-15 mila euro. Ovviamente dipende dagli studi dove si decide di andare. Come dire? Sono rari gli studi legali dove per un divorzio che vede i coniugi d'accordo praticamente su ogni cosa (magari senza nemmeno la delicatissima questione relativa all'affidamento dei figli) si devono sborsare le cifre a quattro zeri. Ma ci sono.

**SENZA TETTO** - Sono gli stessi studi legali dove volano cifre leggendarie per scioglimenti di matrimoni che definire semplicemente conflittuali non può rendere l'idea, talvolta. I divorzi conflittuali sono, per definizione legale, senza tetto. Perché infinite sono le variabili che legano l'assistito al proprio avvocato. Qualche volta l'assistenza del legale diventa anche giornaliera. O, magari, richiede interventi extra e di emergenza, come l'accompagnamento in un pronto soccorso o in un ospedale. Oppure stiamo parlando di casi di coppie che, oltre che unite in matrimonio, si erano unite anche in affari societari. E di avvocati che invece di placare e sedare, fomentano gli animi turbolenti degli ex mariti e delle ex mogli.

**IL CONFLITTO E LA PARCELLA** - Maretta Scoca, legale matrimonialista, scuote la testa: «Non ha senso alimentare i conflitti. L'attività più importante di un avvocato che si occupa di temi delicati come le separazioni e i divorzi è proprio quella di cercare di tranquillizzare i due coniugi. Che quando arrivano al divorzio spesso hanno una conflittualità così forte da avere un serio bisogno dell'aiuto esterno per essere sedata e poter così raggiungere un accordo». È sperimentato: la conflittualità fra moglie e marito non dipende dall'entità dei patrimoni. I due coniugi sono capaci di scannarsi alla stessa maniera per 50 euro come per 50 milioni. La differenza la farà soltanto la parcella finale dell'avvocato. Dieci, quindici, venti, centomila e chissà più quanti euro: le cifre delle tariffe per un divorzio giudiziale (più o meno complicato) non hanno davvero tetto. E anche se sono pochi (e tutti molto famosi) gli studi legali dove soltanto per sedersi si deve staccare un assegno a quattro zeri, è anche frequente che in questi studi si arrivi a cumulare spese per tariffe che di zeri ne hanno dietro cinque. Sembrano favole ma sono la triste e dura realtà: parcelle di divorzi che sono arrivate a centomila, duecentomila euro (il resto è alla vostra immaginazione) pagate senza battere ciglio. Fantomatiche come le somme sborsate dal coniuge agiato per raggiungere l'intesa economica.

**IL RECORD** - In Italia non abbiamo mai raggiunto il picco americano del giocatore di basket Michael Jordan che per sciogliere il suo vincolo di matrimonio dalla moglie Juanita ha dovuto lasciare sul tavolo 150 milioni di euro (del resto questo è anche il divorzio più caro del mondo, secondo la classifica pubblicata dalla rivista Forbes). Da noi, però, ancora ci risuonano nelle orecchie le liti furibonde e le carte bollate del divorzio che vide contrapposti Giorgio Falck e Rosanna Schiaffino: il re dell'acciaio lasciò parecchio alla moglie per scrivere la parola fine al suo matrimonio. Oltre 4 miliardi di lire, l'attico di Milano, la casa di Cortina, la collezione di quadri, i mobili...

**FONTE:** Corriere della Sera

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti, Avvocati on line at 17:39

Giovedì, 17 settembre 2009

## **Consulenza legale gratis - Separazione personale dei coniugi - perché? e? utile il gratuito patrocinio**

Consulenza legale gratis - Separazione personale dei coniugi - perché? e? utile il gratuito patrocinio DOPO IL MATRIMONIO ARRIVA LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI:

### **L?UTILITA? DEL GRATUITO PATROCINIO**

Tribunale che vai, usanze che trovi. Sembra una battuta, ma è la verità.

La certezza del diritto ed il valore generale ed astratto della norma giuridica si fermano quando incontrano le prassi dei Tribunali in materia di separazione consensuale o divorzio dei coniugi.

Si passa da Castiglione delle Stiviere a Montichiari, o magari da Monzambano a Pozzolengo e, cambiato il circondario del tribunale, da Mantova a Brescia ? ed ecco che il diritto di famiglia trova nuova veste.

Ciò vale in particolare per la separazione consensuale che, in ragione del tribunale di competenza, assume connotati ben distinti, con percorsi ed costi più o meno onerosi.

Infatti per coloro che sono residenti in provincia di Brescia, o magari Treviso, la separazione può essere richiesta con ricorso promosso dai soli coniugi separandi mentre altrove è necessario avvalersi del patrocinio di un difensore.

Capita quindi che spostandosi di pochi chilometri vari l?interpretazione della norma da parte dei magistrati, in particolar modo da parte del presidente del Tribunale di competenza, e cambia il costo che una coppia che vuole separarsi deve sopportare. Eh sì, perché come tutti sappiamo gli avvocati si fanno pagare.

Almeno la maggior parte delle volte.

Abbiamo così lo stesso matrimonio che può essere oggetto di ricorso per separazione senza avvocato in una città mentre diventa obbligatorio con avvocato da un?altra parte. Eppure si tratta dello stesso tipo di procedura, dello stesso diritto allo scioglimento di un vincolo non più voluto.

La scelta dell?avvocato certo può ben esser utile, se non fondamentale, in tutti quei casi in cui la vicenda coniugale si sta consumando con ostile sofferenza e magari vi sia la necessità di regolare particolari rapporti patrimoniali o riguardanti i figli minori. Altrove però non è certo prescritta dal medico e non tutti si trovano nelle disponibilità di sostenere la spesa a cuor leggero, magari anche visti i costi comunque da sopportarsi quando si deve trovare casa nuova e far fronte alla propria vita senza più la certezza di due stipendi. Ricapitolando: in molti tribunali italiani la prassi obbliga i coniugi che vogliono separarsi a munirsi del patrocinio di almeno un difensore abilitato per la presentazione del ricorso per la separazione consensuale anche se moglie e marito hanno già raggiunto ogni accordo sul dividersi e sulle condizioni della separazione (assegnazione della casa coniugale, divisione dei beni, affidamento dei figli).

Questo purtroppo vale anche nei casi in cui non c?è nulla da discutere (perché mancano beni, casa di proprietà o figli minori) e la volontà di dividersi è congiunta e serena.

La stranezza consegue ad una recente riforma (DI 35/05). A partire dal marzo dell?anno nel codice di procedura civile si dice che la comparizione dei coniugi per la separazione deve avvenire «con l?assistenza del difensore» mentre in epoca precedente la norma recitava «senza assistenza del difensore».

In realtà tutto nasce da un?ambiguità relativa alla distinzione fra separazione consensuale e separazione giudiziale. La norma non fa differenza ma è vero che è sempre stato certo che la seconda prevedeva sempre l?obbligo di munirsi di difensore abilitato.

Purtroppo questo equivoco permane e i tribunali vanno ad interpretare la norma, ricordando o meno il passaggio precedente, senza unità.

Il costo è spesso perciò da tenersi in conto in tutti quei tribunali che leggono la norma per come oggi scritta. Come fare?

Gli avvocati sostengono l'utilità del loro intervento, che evita errori e difficoltà, e ricordano che per tutti coloro che hanno i requisiti reddituali esiste l'istituto del gratuito patrocinio che permette di fruire dei loro servizi senza dover fare fronte alla loro parcella.

In effetti anche la separazione consensuale dei coniugi può essere richiesta con il patrocinio a spese dello Stato e l'avvocato, che verrà pagato alla metà del minimo degli onorari di tariffa, nonché verrà soddisfatto dalla Repubblica Italiana. Questo almeno per tutti coloro che hanno un reddito compatibile con le fasce indicate dalla legge: ovvero un reddito imponibile lordo di 10.628,16 euro all'anno (oltre a incrementi in ragione del numero dei familiari).

Del resto, come dice il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia: «La separazione personale dei coniugi è un atto molto delicato, e quando anche consensuale resta complesso perché definisce una volta per tutte le responsabilità della vicenda coniugale (anche solo non evidenziandole) e in quel frangente si decide l'assegnazione della casa, di beni, e soprattutto l'affidamento dei bambini. Si ricordi poi che bisogna evitare che chi, fra marito e moglie, è economicamente più forte prevalga sull'altro».

Per questi motivi l'avvalersi del gratuito patrocinio può essere la scelta più saggia per evitare che l'inesperienza o la debolezza di una delle parti conduca a commettere errori pericolosi e forieri di futuri problemi economici e familiari.

FONTE: [avvocatogratis](#)

Scritto da Avvocati on line in Avvocati on line at 16:06

### **Consulenza legale on line gratuita per divorzi separazioni tutela diritti lavoro e medica**

Consulenza legale on line gratuita per divorzi separazioni tutela diritti lavoro e medica Spesso ci troviamo in situazioni buffe e curiose per la quale siamo costretti a chiedere una consulenza legale. La cosa che però subito ci scoraggia è il prezzo da pagare per la consulenza stessa: cifre che possono essere ragionevoli o astronomiche.

Per ovviare a questo problema propongo una lista di siti che offrono consulenza legale gratuita tramite internet o tramite contatto telefonico. Ecco la lista:

- [consulcesihealth](#), specializzata in consulenza legale gratuita per medici;
- [jurisconsult](#), per consulenze legali in merito a divorzi, incidenti, ecc;
- [legal.affinati](#), tutela Diritti e Lavoro (Associazione No Profit). FONTE: tutti qui

Scritto da Avvocati on line in Avvocati on line at 16:02

Mercoledì, 16 settembre 2009

### **Consulenza Legale Gratuita - Difesa dei lavoratori**

Consulenza Legale Gratuita - Difesa dei lavoratori proliferare di contratti lavorativi atipici, molto spesso per mascherare un rapporto di lavoro che dovrebbe essere a tempo indeterminato, e l'utilizzo sempre maggiore di lavoro "nero", ha spinto l'Associazione senza fine di lucro Tutela Diritti e Lavoro, a costituire lo Sportello Legale di consulenza ed assistenza gratuita al fine di dare un sostegno concreto ai lavoratori che si trovino in situazioni di irregolarità contrattuale, nonché per fornire adeguata informazione delle reali tutele che spetta ad ogni lavoratore, indipendentemente da ogni altro fattore.

Le persone potranno, in tal modo, rivolgersi allo staff di legali e sottoporre loro domande, dubbi, questioni e/o controversie giuridiche nell'ambito del Diritto del Lavoro, ed affrontare argomenti quali: licenziamento illegittimo, lavoro "in nero" non regolarizzato, differenze retributive, mobbing, dimensionamento, procedimenti disciplinari, precariato, maternità, risarcimento del danno, pubblico impiego, T.F.R. non corrisposto, ecc. Lo Sportello Legale, che si pone quale obiettivo la tutela dei diritti di tutti gli individui, senza distinzione alcuna, fornisce consulenza anche in altri settori del diritto, ed in particolare: Diritto dell'Immigrazione (Visto di ingresso, Permesso di soggiorno, Asilo politico, Regolarizzazioni, Sanità, Matrimonio con italiano, Ricongiungimento familiare, Ingresso lavoratori); Diritto Civile in tutti i suoi aspetti (Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, Contratti, Recupero del credito, Infortunistica, Casa e locazioni, Condominio, Separazioni e divorzio, Successioni, Risarcimento del danno); Diritto Penale; Diritto Amministrativo.

Le consulenze vengono fornite esclusivamente presso lo Sportello Legale, sito a Roma, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando allo 06.62206965 - 366.5315985.

Maggiori informazioni possono essere fornite collegandosi al sito [www.tdlnonprofit.org](http://www.tdlnonprofit.org).

FONTE: Comunicati stampa Roma Visibile

Scritto da Avvocati on line in Avvocati on line at 12:50

Martedì, 15 settembre 2009

## **Consulenza legale in caso di smarrimento bagagli - Consumatori Associati fornisce assistenza legale ai cittadini rimasti senza valigie negli aeroporti - guida**

Consulenza legale in caso di smarrimento bagagli - Consumatori Associati fornisce assistenza legale ai cittadini rimasti senza valigie negli aeroporti - guida? Porteremo avanti nei prossimi giorni diverse azioni legali contro alcune compagnie aeree e diverse società che si occupano della gestione dei bagagli che hanno smarrito le valigie di centinaia di cittadini con cadenza quasi periodica in molti voli nazionali e hanno causato agli utenti danni molto ingenti?. A dichiararlo è l'avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati. ?Nel 2008 secondo un'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione europea ? prosegue Fiorillo ? sono stati ben 4,6 milioni i bagagli smarriti o arrivati in ritardo negli aeroporti europei. In Italia la situazione è peggiore e nel 2009 si è aggravata come si è notato dalle notizie di cronaca delle settimane scorse quando molti passeggeri si sono trovati senza bagagli per l'inefficienza delle compagnie aeree e delle società che si occupano della gestione bagagli. Questi cittadini hanno dovuto affrontare molteplici difficoltà e hanno perso molto tempo per poter denunciare la perdita delle valigie e attivare le pratiche necessarie per chiedere un rimborso.

Per questi motivi, Consumatori Associati ha deciso di venire incontro agli utenti fornendo la disponibilità gratuita dei nostri legali a chi voglia attivare eventuali azioni legali. La nostra associazione darà anche adeguate informazioni sulle procedure da seguire per chiedere un risarcimento o semplicemente per denunciare la perdita delle valigie. Gli utenti potranno rivolgersi a Consumatori Associati mandando un email a denuncia [bagagli@consumatoriassociati.it](mailto:bagagli@consumatoriassociati.it) Consumatori Associati ha deciso infine, di stilare un vademecum che riportiamo qui sotto per fornire informazioni, spesso non conosciute, su quali sono i passi da compiere per denunciare la perdita dei bagagli?.

### **VADEMECUM IN CASO DI SMARRIMENTO BAGAGLI**

1) Innanzitutto, prima di presentare la denuncia di smarrimento bisogna sapere che, sia in caso di perdita vera e propria (quando il bagaglio non viene consegnato entro 21 giorni) sia per il ritardo (quando la valigia viene rintracciata e restituita al proprietario entro tre settimane dall'arrivo), il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Il reclamo deve essere fatto immediatamente appena ci si rende conto che il proprio bagaglio non sarà restituito.

2) Prima di andare a denunciare bisogna preparare la documentazione adeguata e si dovrà presentare:

Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

Originale del modulo di reclamo detto Pir, acronimo di Property irregularity report rilasciato in aeroporto;

Originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza bagaglio;

Elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;

Elenco dell'eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;

Originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell'attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

Indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero;

Se i suddetti dati non si riferiscono all'intestatario della pratica, specificare anche l'indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile) È essenziale attivare il sistema di sanzioni contro i disservizi, in base a contratti di programma, dando all'Enac la possibilità concreta di intervenire sulle inadempienze di compagnie e società di gestione aeroportuale, anche sul fronte bagagli;

3) A questo punto bisogna recarsi all'Ufficio oggetti smarriti (lost&found) e presentare la documentazione necessaria.

Una denuncia si dovrà poi anche presentare anche alla compagnia aerea con la quale si è volato. In questi casi il massimo dell'indennizzo riconosciuto dalle compagnie, che aderiscono alla convenzione di Montreal, è di 1.167 euro per bagaglio.

4) Tempi per la denuncia: per i voli nazionali la denuncia, alla compagnia aerea, deve essere presentata entro 3 giorni dall'arrivo per i danni ed entro 14 giorni per lo smarrimento; Per i voli internazionali occorre presentare la denuncia entro 7 giorni dall'arrivo per i danni e 21 giorni per lo smarrimento.

4) E' possibile chiedere anche il rimborso degli abiti acquistati, allegando ovviamente le ricevute e il risarcimento del danno "biologico" subito, la cui quantificazione e' lasciata alla valutazione del passeggero.

5) Ricordarsi che se il bagaglio registrato non risulta pervenuto all'arrivo a destinazione, ma viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi alla data di apertura del PIR, è da considerarsi "consegnato in ritardo".

FONTE: Nuovosodo

Scritto da Avvocati on line in Avvocati on line at 10:44